



7 novembre 2019  
AP

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123 RECANTE "DISPOSIZIONI  
URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE  
RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI"**

**Legenda**

**Con \* gli emendamenti ritenuti fondamentali.**

**Conferenza Unificata**

**7 novembre 2019**

## Sommario

1. Durata dello stato di emergenza*	4
<b>PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA</b>	<b>5</b>
2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti*	5
3. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati*	6
4. Incremento dotazione personale Comuni	7
5. Segretari comunali deroga per ricostruzione*	8
6. Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere *	9
7. Indennità per gli Amministratori locali*	10
<b>RICOSTRUZIONE SEMPLICE</b>	<b>11</b>
8. Trasferimento del diritto di proprietà e diritto al beneficio del contributo	11
9. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata*	12
10. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati *	13
11. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi	15
12. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo	16
13. Maggiorazione del contributo anche per gli immobili demoliti*	17
14. Mutazione destinazione urbanistica aree edifici scolastici *	18
15. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico	19
16. Conferenza permanente e procedura di silenzio assenso	21
17. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.*	22
18. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici	23
19. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi*	24
20. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni.*	25
21. Esproprio aree SAE*	26
22. Opzione di indennizzo per i proprietari di immobili per i quali la ricostruzione sia in contrasto con le previsioni dei Piani Urbanistici Attuativi approvati successivamente agli eventi sismici	27
23. Predisposizione all'uso turistico e ricettivo degli immobili danneggiati dagli eventi sismici	28
24. Esonero dai pareri ambientali per la ricostruzione in sito con indirizzo conservativo.	29
25. Cumulabilità contributi pubblici di ricostruzione pubblica e indennizzi assicurativi	30
26. Estensione dei contributi ai comuni colpiti dal sisma	31

<b>AGEVOLAZIONI INCENTIVI</b> .....	32
27. Rinvio rate mutui Cassa Depositi e Prestiti .....	32
28. Estensione dell'agevolazione per adempimenti e pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.....	33
29. Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali.....	34
30. Prosecuzione Zona Franca Urbana .....	35
31. Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione .....	36
32. Sisma Bonus potenziato.....	37
33. Estensione ZES .....	40
<b>CONTINUITA' AMMINISTRATIVA</b> .....	46
34. Norma continuità amministrativa. *.....	46
<b>NORME ANTISISMICHE</b> .....	48
35. Norme antisismiche ed edilizia. ....	48



## **1. Durata dello stato di emergenza\***

### **Art. 1.**

*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Al comma 1, alinea 4-quater sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2024».*

### **Motivazione**

*E' necessario differire la scadenza dello stato di emergenza, che certamente avrà durata superiore ai 12 mesi, anche ai fini della definizione da parte degli enti territoriali interessati dei documenti programmatori e per la calendarizzazione delle relative iniziative.*

# PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

## 2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti\*

### Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Prima del comma 1 è inserito il seguente:*


«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.»

### ***In Alternativa***

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024.»

### **Motivazione**

*Si interviene rispetto al personale assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività tecniche e amministrative straordinarie fino al 2024 nei limiti di spesa assegnati per il 2019, prevedendo anche il prolungamento del personale in distacco o comando e dei tempi determinati. Si tratta di una soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019).*



### **3. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati\***

#### **Aggiungere il seguente articolo**

*Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti).

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3.»

#### **Motivazione**

*L'introduzione del presente articolo ha lo scopo di assicurare la continuità operativa degli uffici impegnati nelle attività connesse con la ricostruzione, evitando frequenti rimodulazioni del personale impiegato. A tal fine si introduce la possibilità per i comuni di prorogare il personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis per ulteriori 36 mesi. Al fine di introdurre una misura "compensativa" a fronte di un lungo periodo di precariato, viene altresì formulata la possibilità di individuare, attraverso appositi decreti ministeriali, forme di premialità spendibili in futuri concorsi della P.A., per quel personale che, venendo incontro alle esigenze di continuità connesse alla ricostruzione, completa il proprio ciclo di impegno (36+36 mesi) presso il medesimo Ente.*

#### 4. Incremento dotazione personale Comuni

##### **Aggiungere il seguente articolo**

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020".

##### **Relazione**

*La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenzi amministrativi legati alle previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito "B" e "C", nonché "E" ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione*

AP

## 5. Segretari comunali deroga per ricostruzione\*

### Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 4, comma 3».

### Motivazione

*La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.*

*La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.*

*Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.*



## 6. Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere \*

### **Nuovo articolo**

*Aggiungere il seguente articolo*

Art. xx

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL N. 32/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229/2016, di conversione del DL 189/2019 e ss.mm.ii.

### **Motivazione**

*La norma ha la finalità di estendere ai Piccoli Comuni del cratere del sisma 2016 la "sospensione" dell'obbligo di aggregarsi o utilizzare una Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori sotto soglia fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla norma speciale di cui all'articolo 18 del DL 189/2016 e ssmmii*

130

## 7. Indennità per gli Amministratori locali\*

### Aggiungere il seguente articolo

Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle parole "per tutta la durata dello stato di emergenza".
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.

### Motivazione

*Per quanto concerne i permessi degli amministratori dei Comuni terremotati, si interviene per consentire la maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica per tutta la durata dell'emergenza medesima.*

*Si accompagna la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', con la facoltà di applicare l'indennità di funzione relativa alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale per tutta la durata dello stato di emergenza. Si chiede che questa previsione sia applicabile per tutta la durata dello stato di emergenza.*

# RICOSTRUZIONE SEMPLICE

## 8. Trasferimento del diritto di proprietà e diritto al beneficio del contributo

### Art. 2

*Modifiche agli articoli 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Il comma 10-quater è sostituito dal seguente:*

«10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2.».

### Motivazione

*L'abrogazione dei commi 10, 10-bis, e 10-ter ha rimosso ogni limitazione alla possibilità di trasferire la proprietà degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, senza tuttavia specificare esplicitamente se il trasferimento di proprietà comporti, in via automatica, il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per la ricostruzione.*

*La modifica proposta indica con chiarezza che il diritto al beneficio del contributo segue il diritto di proprietà, nonché la modalità di calcolo del valore dell'immobile ai fini fiscali, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato.*

## 9. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata\*

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente

“Art. 3-bis.

*Introduzione dell'articolo 12 -ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

Dopo l'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229 è inserito il seguente :

“Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “*interventi di ristrutturazione edilizia*” di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004* e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146.”

### Motivazione

*Sono state rilevate criticità relativamente ad interventi di ricostruzione degli edifici crollati, o demoliti per esigenze di pubblica utilità a seguito degli eventi sismici, ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. Nel caso l'intervento di ricostruzione di tali edifici richieda la modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza, viene infatti ad inquadrarsi quale “Nuova costruzione” ai sensi del vigente T.U. dell'edilizia. Da ciò deriva l'obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni ed inseriti in un tessuto edilizio consolidato nel corso di secoli, per i quali ricorre l'impossibilità di adattamento a prescrizioni, in molti casi, entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto. Non da ultimo si pone l'esigenza di porre in essere, proprio ai fini della tutela dei valori paesaggistici richiamati nel D.lgs 42/2004, una ricostruzione ad orientamento conservativo che mal si concilia con le prescrizioni normative applicabili alle nuove costruzioni.*



## 10. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati \*

### Art. 3

*Introduzione dell'articolo 12 -bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

« 01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al DL 189/2016, della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali almeno il 50% degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda. 02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati per accelerare la ricostruzione.»

*Alla fine del comma 1 inserire il periodo seguente:*

“Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una “zona rossa”, nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'art. 8, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo. Eventuali difformità in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e paesaggistica e assetto idrogeologico, sono sempre sanabili dalla Conferenza regionale dei Servizi, ad eccezione degli edifici totalmente difformi allo strumento urbanistico e/o con difformità di volume o di superficie superiore al 30% di quanto assentito dal titolo edificatorio. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

- a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:
  - i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;
  - ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'art. 1-bis del D.L. 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 Luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.
- b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
- c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.
- d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'art. 34. Fatti salvi i casi di ricostruzione con delocalizzazione, ovvero con traslazione dell'area di sedime, la certificazione di idoneità del sito esonera dall'obbligo di acquisizione del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.”

AR

*Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

1-bis. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

1-ter. Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE.

### **Motivazione**

*L'articolo 12-bis del DL come formulato può accelerare parzialmente la ricostruzione di edifici fisicamente ancora esistenti, mentre non incide adeguatamente sulla complessità della ricostruzione di edifici non più esistenti (fabbricati demoliti e relative macerie non presenti, non esiste neanche più la traccia del perimetro del fabbricato). Si propone di inserire una specifica per i comuni che presentano le situazioni di particolare gravità individuate dal comma 01, per consentire anche in queste situazioni l'avvio della ricostruzione, senza ripercorrere l'intero iter autorizzativo ordinario, il quale comporta in molti casi la materiale impossibilità di ricostruire l'esistente a causa dei vincoli imposti successivamente all'epoca dell'edificazione. Una situazione particolare è quella in cui gli archivi urbanistici comunali sono andati completamente o parzialmente distrutti (es. Accumoli, Arquata del Tronto e Amatrice).*

*Con la prima proposta si chiede l'inclusione nell'articolato del concetto di Comune gravemente colpito, ritenendo necessario rafforzare per questi Comuni la norma derogatoria, circoscrivendola solamente ai contesti che rispondono ai requisiti di straordinarietà (Visso, Ussita, Castel S. Angelo sul Nera, Pieve Torina, Camerino, Caldarola, Amatrice, Accumoli, Norcia). Per queste particolari situazioni, inerenti esclusivamente i comuni gravemente danneggiati, si chiede:*

- *Al comma 1, lettera a) di inserire le alinee i) ed ii). Questo allo scopo di rendere più esplicito il concetto di "coerenza" con lo stato di fatto. Con questa modifica si chiarisce che, oltre all'intervento di fedele ricostruzione "tout court", è sempre ammesso realizzare le modifiche necessarie per l'adeguamento sismico, nonché le modifiche ammissibili ai sensi della pianificazione vigente (ovvero tutti gli interventi che sarebbero comunque stati possibili anche in assenza degli eventi sismici). E' infine esplicitato che eventuali volumetrie eccedenti la preesistenza, ancorché ammissibili, sono poste a carico del beneficiario del contributo (clausola di invarianza economica).*
- *Al comma 1 si chiede di aggiungere la lettera d), che introduce comunque l'onere di valutazione dell'idoneità del sito sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, attraverso la valutazione del geologo.*
- *Infine, si chiede di inserire il comma 1.bis, che intende semplificare le attività del professionista in ordine all'accertamento dello stato di fatto, nei casi di edifici demoliti, ovvero così gravemente compromessi da rendere eccessivamente rischiose le semplici operazioni di rilievo.*

*AP*

## 11. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente*

“ *Articolo 1-bis – modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:  
4-ter. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USRe la validazione della procedura dall'ANAC, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al DL. 189/2016 e s.m.i., della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista.

### **Motivazione**

*Si chiede la definizione del vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016. Tale modalità operativa entrerà in vigore a seguito della validazione della procedura da parte dell'ANAC.*

*Questa modifica è necessaria per rassicurare i professionisti in merito alle loro responsabilità introdotte largamente con l'art. 3 del DL in esame. La definizione di un Vademecum della ricostruzione, già prevista dalla legge ma mai redatto, e l'approvazione di un manuale di procedure e controlli amministrativi consentono di dare certezza ai dubbi interpretativi ad oggi esistenti. Viene anche definitiva la responsabilità dei progettisti in merito agli interventi da loro progettati in quanto il controllo da parte dei collaudatori finali degli interventi dovrà limitarsi al raffronto fra le opere eseguite e quelle previste nel progetto presentato, o delle eventuali varianti in corso d'opera, senza entrare nel merito delle scelte operate in corso di esecuzione del progetto, come già attuato nelle regioni per quanto riguarda il collaudo degli investimenti effettuati con fondi europei. Resta fermo che il massimale di contributo non può aumentare rispetto a quanto assentito nel progetto iniziale.*

**12. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo**

**Articolo 2**

*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera

c), dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.»



### **13. Maggiorazione del contributo anche per gli immobili demoliti\***

#### **Articolo 2**

*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Al comma 1 alla fine della lettera a) inserire il seguente periodo:*

“La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.”

#### **Motivazioni**

*Ciò permette di lasciare valido l'attuale calcolo del contributo considerando le superficie nette, sia nel caso di ricostruzione ex novo che riparazione, apportando una minima modifica all'ordinanza n. 19/2017, evitando così l'accollo delle maggiori spese da parte dei privati, motivo per cui non vengono presentate le richieste di finanziamento presso gli Uffici Speciali Regionali.*



## 14. Mutazione destinazione urbanistica aree edifici scolastici \*

### Articolo 2

*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

*Al comma 2 eliminare l'ultimo periodo*

#### **ALTERNATIVAMENTE**

*Alla fine del comma 2 sostituire le parole "In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata" con le parole "Solo in quest'ultimo caso è facoltà dell'amministrazione comunale poter mutare la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate".*

#### **Motivazioni**

*Si chiede di stralciare la previsione che appare esser un dispositivo illegittimo perché in contrasto con le norme urbanistiche per difetto di competenza la norma appare contro il senso della messa in sicurezza degli edifici scolastici. Infatti il testo di decreto sarebbe incoerente con le finalità di sicurezza dei plessi scolastici: spesso l'oggettivo motivo di delocalizzazione è rappresentato dall'inadeguabilità sismica del "vecchio" edificio sito nel centro storico. Vincolando inoltre il vecchio plesso danneggiato alla destinazione pregressa si rischierebbe di generare dei veri e propri "mostri" nei nostri Centri storici in quanto inadeguabili e non riconvertibili. Inoltre tale previsione "immutabilità della destinazione a scuola fisserebbe l'indicazione di tornare a far scuola, in futuro, in un immobile inadeguato ed inadeguabile sismicamente.*

*Infine la possibilità di valorizzare detti immobili con altre destinazioni, stabilite dai Comuni stessi (materia di competenza dei Comuni tra l'altro), consente una ripartenza dei centri storici con altre attività stante l'impossibilità, come sopra accennato, di sostenere una duplicazione delle scuole visti i flussi anagrafici.*

*Alternativamente si chiede che sia il Comune a disporre in questo ambito. La maggior parte dei comuni ricadenti nel cratere sismico è con popolazione inferiore a 1000 abitanti e lasciare immutata la destinazione urbanistica dell'area significherebbe non utilizzarla più in quanto nell'ambito del territorio comunale non necessita la presenza di più edifici per l'istruzione. Visto anche che per la delocalizzazione dell'edificio scolastico l'Ente acquista il terreno se non di proprietà. Inoltre il dettato del testo di decreto sarebbe incoerente con le finalità di sicurezza dei plessi scolastici: difatti spesso l'oggettivo motivo di delocalizzazione è rappresentato dall'inadeguabilità sismica del "vecchio" edificio sito nel centro storico. Vincolandolo comunque a scuola si fisserebbe l'indicazione di tornare a far scuola, in futuro, in un immobile inadeguato ed inadeguabile sismicamente. Infine la possibilità di valorizzare detti immobili con altre destinazioni, stabilite dai comuni stessi, consente una ripartenza dei centri storici con altre attività stante l'impossibilità, come sopra accennato, di sostenere una duplicazione delle scuole, visti i flussi anagrafici.*



## 15. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico

### Aggiungere il seguente articolo

*Introduzione dell'articolo 6-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« *Articolo 6-bis (Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico) –*

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 D.L., con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono riaffidare all'USR le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, ecc. anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 (danni gravi non riparabili) loro delegate dal D.L. n. 32/2019. Conseguentemente con Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del DL 189/2016 e dal DL. 32/2019.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'art. 5, commi 1-bis ed 1-ter, del D.P.R. 380/2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli U.S.R. si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, così come modificato dal D.lgs 127/2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/1990, così come modificati dal D.lgs 127/2016.

4. A tal fine, l'USR procederà anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241/1990.»

### Motivazione

*Presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione andrà istituita la Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione, convocata dal RUP del progetto, la quale sarà composta, per ciascun Ente, da un funzionario dell'Ente stesso che agisce su delega del rispettivo organo deliberante (Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc.) così che, ove necessario, il parere unanime della Conferenza possa avere valore di deroga/variante agli strumenti urbanistici.*

*Senza questa previsione, soprattutto per i comuni più danneggiati, il rischio di paralisi degli USR è concreto (ad oggi in alcune regioni le domande presentate non arrivano al 10% di quelle attese e di queste neanche il 20% stato ad oggi concluso). Attualmente si ricorre alla Conferenza dei Servizi ma su valutazione e convocazione da parte dei Comuni, con inevitabile dilatazione dei tempi e sovrapposizione di valutazioni. La Conferenza deve essere fisicamente presente presso l'USR con i funzionari autorizzati all'espressione dei pareri per poter operare con la massima celerità, nonché fornire utili indicazioni di indirizzo durante l'intero procedimento, garantendo così il progressivo consolidamento degli orientamenti generali e l'uniformità di interpretazione. La necessità di agire in variante degli strumenti urbanistici è essenziale per i Comuni pressoché completamente distrutti, per i quali gli*

*strumenti urbanistici vigenti fanno riferimento a condizioni di territorio che si sono radicalmente modificate a seguito degli eventi sismici).*

*Si chiede poi l'attribuzione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione di svolgere la funzione di SUE (Sportello Unico Edilizia), in modo che per il progetto privato di ricostruzione possano essere avviati i lavori immediatamente dopo il deposito completo del progetto, equiparando tale procedimento alla SCIA. Gli Sportelli Unici per la Ricostruzione potranno acquisire le domande di contributo – corredate dai relativi progetti e dalla documentazione amministrativa – ed acquisire all'interno della nuova "Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione" tutti i pareri e/o Nulla-Osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti, fatta salva l'autorizzazione sismica per la quale si procede con procedura ordinaria.*

*Il decreto di attribuzione del contributo deve avere valore di Autorizzazione Unica, ovvero unico documento che deve essere esibito in occasione di controlli da parte di qualsiasi Amministrazione, ed essere utilizzato in sostituzione degli altri titoli di legittimità presso qualsiasi amministrazione ne faccia richiesta. Tutte le piattaforme informatiche della pubblica amministrazione devono essere aggiornate in tal senso.*

*Si propone poi la deroga al funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 241/90 per un ulteriore snellimento del processo amministrativo.*